



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI AI DIRIGENTI ED AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA EP

(artt. 26 e 27 CCNL Personale Area VII Dirigenza 05/03/2008
artt. 71 e 75 CCNL personale comparto Università 16/10/2008)

Modificato con D.R. n. 2257 del 2 novembre 2015

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e procedure per il conferimento e la corresponsione dei compensi di incarichi aggiuntivi al personale Dirigente e di categoria Elevate Professionalità.

Art.2

Conferimento di incarichi aggiuntivi

1. Al personale Dirigente e tecnico amministrativo di categoria EP possono formalmente essere conferiti, in ragione del loro ufficio, incarichi aggiuntivi sia dall'Amministrazione che, su designazione della stessa, da terzi.

2. Nell'attribuzione dei suddetti incarichi l'Amministrazione tiene in considerazione gli obiettivi, le priorità e i programmi assegnati ai singoli, il relativo impegno e responsabilità, le capacità professionali, assicurando – ove possibile – il criterio della rotazione e verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite.

Art.3

Compensi

1. I relativi compensi vengono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 55 e 62 CCNL Dirigenti 5/3/2008 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia) e all'art. 90 CCNL 16/10/2008 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale della ctg. EP).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità derivanti dai predetti incarichi, ai titolari viene corrisposta, in aggiunta alla indennità di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota è pari al 66% dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.
3. La contrattazione integrativa può, a seguito di verifica degli esiti dell'applicazione del presente regolamento, ridurre la percentuale di cui al c. 2, fino al minimo del 50%."

Art.4

Incarichi *ad interim*

1. Nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente o del responsabile di struttura assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dipendente del medesimo livello con un incarico ad interim, anche in aggiunta a quello istituzionale.
2. L'interessato, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione e di risultato in godimento connessa all'incarico principale.
3. Il trattamento economico complessivo, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un importo ulteriore corrispondente al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dipendente sostituito.
4. La contrattazione integrativa può, a seguito di verifica degli esiti dell'applicazione del presente regolamento, ridurre la percentuale di cui al c. 3, fino al minimo del 15%, in base alla valutazione dell'eventuale sede diversa degli incarichi ricoperti, del livello di responsabilità attribuito e del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art.5

Incarichi di attività professionale per gli Avvocati

1. Ai dirigenti ed agli EP che svolgono, in rappresentanza dell'Ateneo, attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la corresponsione del minimo dei compensi professionali previsti dal tariffario forense nel tempo vigente.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

2. Nel caso in cui compensi di cui al precedente c.1 raggiungano l'ammontare dell'indennità di posizione in godimento, la retribuzione di risultato viene ridotta del 50%, ed il risparmio assegnato proporzionalmente alla retribuzione degli altri dipendenti della medesima qualifica.

Art.6

Informazione alle OO.SS.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni daranno informazione alle OO.SS. componenti le Delegazioni di contrattazione decentrata o firmatarie del contratto nazionale, gli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno precedente.

Art.7

Procedura di valutazione comparativa

1. Il Direttore Amministrativo può stabilire che l'affidamento dell'incarico sia effettuato a seguito di procedura di valutazione comparativa.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il bando sarà reso pubblico attraverso il sito web di Ateneo e le domande di selezione dovranno essere corredate di *curriculum vitae et studiorum* che verrà valutato da apposita commissione esaminatrice mediante esame comparativo dei *curricula* presentati mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.

Art.8

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice della selezione è nominata dal Direttore Amministrativo e composta da almeno tre esperti di provata competenza nella materia oggetto dell'incarico; le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei componenti.

2. La partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcun compenso.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Art.9

Graduatorie di merito

1. La Commissione o l'Organo collegiale, dopo la valutazione dei curricula, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio.
2. Al termine dei lavori verrà predisposta, con verbale motivato, la graduatoria di merito degli idonei che verrà inserita sulla medesima pagina web in cui è stato pubblicato l'avviso di selezione.
3. Detto inserimento costituirà l'unica modalità di pubblicizzazione dei risultati.
4. La graduatoria, entro il termine di un anno, potrà essere utilizzata anche per ulteriori esigenze che si dovessero manifestare per il medesimo tipo di incarico.

Art.10

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Rettorale; sono fatte salve le procedure già avviate.